



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TOMASSINI e MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Norme per l'istituzione del servizio gratuito di teleassistenza sanitaria per gli anziani e per i disabili portatori di *handicap* gravi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge muove da una serie di considerazioni essenziali sulla condizione dell'anziano nel nostro Paese. Alla luce dei mutati assetti sociali si evince che la maggior parte delle indennità pensionistiche italiane è, a livello di importi, davvero risibile, che numericamente gli anziani in Italia rappresentano una percentuale molto alta della popolazione, e che la vita in senso biologico, secondo autorevoli e noti studi sociosanitari mediamente tende sempre più ad allungarsi. Va quindi ripensata la politica di assistenza alle persone anziane, nonché ai disabili portatori di *handicap* grave, in virtù anche degli strumenti tecnologici di cui oggi disponiamo anche in considerazione del fatto che il li-

vello di civiltà di uno Stato si misura soprattutto dal trattamento riservato ai suoi cittadini più vulnerabili.

Carenze nel sistema dei trasporti, urbanizzazioni selvagge e ghettizzanti, servizi sanitari a volte lontani o difficilmente raggiungibili dai luoghi di residenza degli anziani, pongono spesso questi ultimi in una situazione di forte penalizzazione.

In questo senso l'utilizzo razionale e pianificato del telesoccorso si rivela utilissimo nell'assistenza agli anziani ed ai disabili recando in sé apprezzabili vantaggi sia per l'utente che per i gestori del servizio sanitario, attraverso l'abbattimento di costi di gestione grazie alle moderne tecnologie informatiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni comunali di censire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrociando i dati con gli uffici provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), i nuclei familiari composti da cittadini di età superiore ai sessantacinque anni con monoreddito inferiore a 6.000 euro annui.

2. I cittadini con i requisiti anagrafici e patrimoniali di cui al comma 1 hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, ad essere teleassistiti e telesoccorsi senza alcun onere personale.

3. I cittadini disabili portatori di *handicap* grave accedono gratuitamente al servizio di teleassistenza sanitaria.

4. I cittadini di età inferiore ai sessantacinque anni, con reddito non superiore ai 6.000 euro annui, hanno accesso al servizio di teleassistenza sanitaria con una riduzione pari al 50 per cento del costo previsto.

Art. 2.

1. Gli enti, le società, pubbliche e private, le organizzazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale che prestano servizio di telesoccorso o telecontrollo devono funzionalmente garantire puntuali e tempestivi soccorsi nei casi di difficoltà o emergenza degli utenti collegati, e devono comunque soddisfare i seguenti requisiti:

a) la presenza di una struttura di direzione sanitaria che sia responsabile delle procedure operative e della centrale di ascolto;

b) la presenza di uno *staff* medico composto da almeno due professionisti in servizio effettivo per tutto l'arco delle ventiquattro ore;

c) la dotazione tecnologica di ricezione, ascolto ed elaborazione dei dati, con certificazione apposta dal Ministero delle comunicazioni;

d) la presenza nell'arco delle ventiquattro ore di personale tecnico qualificato sotto il profilo informatico che sovrintenda alla funzionalità centrale della struttura tecnologica e dei suoi terminali presso le utenze;

e) il possesso di terminali informatici, installati presso l'utenza, dotati del sistema di viva voce.

Art. 3.

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni comunali di stipulare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contratti di convenzione con le strutture di tele soccorso e telecontrollo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, per l'assistenza ai cittadini secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4. La giunta comunale provvede, con propria deliberazione, ad assicurare la relativa copertura finanziaria.

2. Le amministrazioni comunali stipulano le convenzioni di cui al comma 1 con i fornitori del servizio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, dopo aver esperito apposita gara di pubblico appalto.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.